

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 38 del 04 aprile 2020

**Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Viene integrata e precisata la portata dell'ordinanza n. 37 del 3.4.2020 con ulteriori disposizioni urgenti di contrasto dell'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio e con talune specifiche misure e disposizioni di dettaglio

Il Presidente

Visto l'art. 32 Cost.

Vista la propria ordinanza n. 37 del 3.4.2020;

Richiamate integralmente a far parte integrante della presente ordinanza le motivazioni illustrate nell'ordinanza medesima;

Ritenuto di integrare e precisare le misure adottate con l'ordinanza suddetta;

Ritenuto in particolare di estendere al 13 aprile 2020, giornata festiva non colpita dalla misura di chiusura degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari disposta con l'ordinanza n. 37, la chiusura al pubblico degli esercizi stessi, considerata la possibilità della formazione di aggregazioni contrastanti con la finalità del contenimento delle stesse in funzione della prevenzione del contagio;

Ritenuto, altresì, di precisare, con riguardo alle altre attività commerciali oggetto della regolamentazione contenuta nell'ordinanza, la portata delle misure stesse a fini di chiarezza, salva pur sempre la finalità del rigoroso contenimento delle aggregazioni suscettibili di diffusione del contagio;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

1. Ad integrazione dell'ordinanza n. 37 del 3 aprile 2020, l'apertura degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari è vietata, nel periodo compreso tra il 4 aprile 2020 e il 13 aprile 2020, nelle giornate di domenica 5 e 12 aprile e nella giornata del 13 aprile 2020;
2. L'attività di vendita di prodotti di cartoleria è ammessa negli esercizi commerciali regolarmente aperti in base alle disposizioni in materia di contrasto dell'emergenza Covid 19 nei quali era già svolta al momento della dichiarazione dello stato di emergenza;
3. L'attività di manutenzione del verde è ammessa su aree pubbliche e private.
4. Rimangono confermate, per quanto non espressamente regolato dalla presente ordinanza, le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 37 del 3 aprile 2020;
5. Le attività suddette ammesse in base all'ordinanza predetta e alla presente ordinanza devono svolgersi rispettando rigorosamente il distanziamento sociale e ogni misura volta alla prevenzione del contagio;
6. di disporre che le misure di cui alla presente ordinanza hanno durata dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e fino al 13 aprile 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto

disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;

7. di incaricare la Direzione Protezione Civile dell'esecuzione del presente atto;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia